

Studio Legale Marotta

Patrocinio Magistrature Superiori

Avv. Pasquale Marotta

Specializzato in Diritto Amm.va
e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione
e Finanza degli Enti Locali

Avv. Ferdinando Romano
Avv. Giuseppe Maiolica
Avv. Antonietta Di Saverio
Avv. Albenzio Ricciardiello
Dot.ssa Anna Fasulo

Spett.le USR CAMPANIA
Pec: drca@postacert.istruzione.it

**OGGETTO: RICORSO PROPOSTO PER CONTO DI MAGNO GIACOMO + ALTRI
DINANZI AL TAR CAMPANIA-NAPOLI - RG N. 5427/2016 - ESECUZIONE ORD.ZA
N 2227/2016 E INVITO A PROVVEDERE.**

Si notifica, via pec, l'ORD.ZA n 2227/2016, che si allega, con la quale il TAR CAMPANIA-
NAPOLI, SEZIONE QUARTA, ha accolto il ricorso di cui all'oggetto, disponendo
l'integrazione del contraddittorio.

Nella medesima ord.za si onera l'Amm.ne rivalutare i titoli dei ricorrenti.

Pertanto, si invita l'Ufficio in indirizzo, a dare esecuzione alla predetta Ord.za

Stante l'urgenza si chiede, pertanto, di riscontrare la presente entro giorni 10.

Caserta, 27/12/2016

distinti saluti
Avv. Pasquale Marotta

Publicato il 23/12/2016

N. 02227/2016 REG.PROV.CAU.
N. 05427/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5427 del 2016, proposto da:

Giacomo Magno, Giuseppe Conti, Assunta Blanco, Francesco Siciliano, Walter Viglianti, Fabio Ingenito, Maria Rosaria Priolo, Sara Zollo, Aurelia Zarrilli, Giuseppe Rionaldo Penta, Anna Calafiore, Concordio Parrella, Adriana Acanfora, Giuseppe Trepiccione, Raffaele Costanzo, Luisa Stornaiuolo, Maria Mormone, Carmelina Casale, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Marotta C.F. MRTPQL64M14B362R, con domicilio eletto la segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvoc. Distrett. dello Stato di Napoli, con sede in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Catia Coglianese, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Morelli C.F. MRLMRT78M01L845M, Anna Bettinelli C.F. BTTNNA81E67H703T, con

domicilio eletto presso Umberto Morelli in Napoli, piazza Bovio N.22;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto prto. Miur. AOODRCA registro ufficiale 0013279 del 12.09.2016 di approvazione e pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami indetto con decreto del direttore generale prot. n. 106 del 23.2.2016, classe di concorso AD02, nella misura in cui non si sono riconosciuti ai ricorrenti ulteriori 5 punti per l'avvenuto superamento del TFA;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero intimato e di Catia Coglianesi;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che i ricorrenti (di seguito indicati onnicomprensivamente anche con la locuzione "parte ricorrente") contestano il punteggio che è stato loro attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria indetto con D.M. 106 del 2016 – classe di concorso AD02;

Ritenuto, ad una prima delibazione tipica della fase cautelare e preso atto della mancata risposta dell'Amministrazione al reclamo presentato, che il ricorso appaia assistito da *fumus boni iuris* in ordine alla mancata valutazione, da parte dell'Amministrazione, di alcuni dei titoli dichiarati, con grave nocumento della parte ricorrente ai fini della corretta collocazione nella

graduatoria finale e dell'assegnazione della cattedra (in particolare, la parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di punti 5 in relazione all'avvenuto superamento del TFA, punteggio aggiuntivo che, di fatto, comporterebbe un rilevante miglioramento per la graduatoria di tutti i ricorrenti);

Ritenuto che, ai fini di cui sopra, l'Amministrazione dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli in contestazione;

Considerato che il Ministero intimato nulla ha prodotto in giudizio e che è necessario acquisire la scheda e il verbale recante la valutazione dei titoli fatti valere dai ricorrenti in sede concorsuale;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati (da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente) la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami

consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 7 giugno 2017, con condanna della parte resistente alle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

-) accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
-) ordina al M.I.U.R. di depositare almeno 30 giorni prima dell'udienza di discussione le schede e i verbali di valutazione dei titoli fatti valere dai

ricorrenti in sede concorsuale;

-) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;

-) condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in euro 500,00;

-) fissa per la continuazione della trattazione nel merito l'udienza pubblica del 7 giugno 2017.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Michele Buonauro, Consigliere

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Cestaro

IL PRESIDENTE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO